



4/19-79
P. A. Nicolillo

Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 2186/2015

Roma, addì 2 SET. 2015

Risposta a nota del

N. _____ Div. _____

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero **1336/2015**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**REGOLAMENTO RECANTE
DISPOSIZIONI PER
L'ACCERTAMENTO
DELL'ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE FORENSE**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Alligati N. _____

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO LEGISLATIVO
(.....)

Segretario Generale

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



2436/2015 2 SET. 2015
Numero ____/____ e data ____/____/____



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 27 agosto 2015

NUMERO AFFARE 01336/2015

OGGETTO:

Ministero della giustizia Ufficio legislativo.

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante “Regolamento concernente l'accertamento dell'esercizio della professione forense, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”;

LA SEZIONE

Vista la nota prot. m-dg.LEG. 0007458.U del 31.07.2015 con la quale il Ministero della giustizia – Ufficio legislativo ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di regolamento indicato in oggetto;

Vista la relazione del 31 luglio 2015 che accompagna lo schema di decreto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sabato Malinconico;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che lo schema di regolamento sottoposto al parere si propone di dare attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 della legge sull'ordinamento forense 31 dicembre 2012, n. 247, alle disposizioni contenute nell'articolo 21 della medesima legge concernenti i requisiti e le condizioni necessarie per la permanenza dell'iscrizione all'albo degli avvocati subordinata all'esercizio della professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge. Allo schema di regolamento in argomento è affidato dalla menzionata disposizione legislativa il compito di stabilire le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione del professionista cancellato dall'albo; il medesimo articolo 21 prevede altresì espressamente l'obbligo dei consigli territoriali dell'ordine di procedere ogni tre anni alle verifiche necessarie, anche mediante richieste di informazioni all'ente di previdenza, nonché di procedere alla revisione degli albi, degli elenchi e dei registri a seguito della cancellazione dall'albo dei professionisti per i quali è stata accertata la mancanza dei requisiti individuati dal regolamento ministeriale in oggetto.

L'Amministrazione, inoltre, precisa che lo schema in esame, in punto di tecnica normativa, si compone di 6 articoli con i quali non vengono riproposte le regole già stabilite nella norma primaria, ma sono trattate esclusivamente disposizioni attuative.

L'articolo 1 individua l'oggetto del regolamento nelle modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione del professionista cancellato dall'albo.

L'articolo 2 disciplina le modalità di accertamento dell'esercizio della professione forense disponendo, in attuazione di quanto stabilito dall'art.

21, comma 2, della legge forense, che ciascun consiglio dell'ordine territoriale proceda, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento e in relazione a ciascun iscritto, all'accertamento della effettività, continuità, abitudine e prevalenza dell'esercizio professionale. E' espressamente previsto che tale accertamento deve riguardare anche gli avvocati stabiliti, di cui all'art. 6 del Dlgs. n. 96 del 2001. Al fine di consentire ai giovani avvocati di inserirsi nell'attività professionale, sono sottratti all'accertamento della effettività dell'esercizio coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all'albo inferiore a cinque anni e gli avvocati iscritti alla sezione speciale di cui al citato art. 6.

I requisiti individuati dall'art. 2 sono i seguenti:

- a) titolarità di una partita IVA attiva individuale o di società o associazione professionale di cui il professionista faccia parte;
- b) disponibilità in uso di locali adibiti a studio professionale e di almeno una utenza telefonica anche se non utilizzati in modo esclusivo ma in forma associata;
- c) trattazione di almeno cinque affari per ciascun anno, intendendosi per "affare" non solo incarichi di natura giudiziale, ma anche stragiudiziale come consulenze e pareri anche se conferiti da altro avvocato;
- d) titolarità di un indirizzo di posta elettronica certificata (a norma dell'art. 16 della legge n. 247/2012 è previsto l'obbligo di ciascun professionista di munirsi di una casella PEC);
- e) aver assolto l'obbligo di aggiornamento professionale previsto dall'art. 11 della legge n. 247;
- f) aver stipulato una polizza assicurativa per responsabilità professionale ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge n. 247.

L'Amministrazione precisa che all'art. 2 in questione su proposta del CNF sono stati eliminati due ulteriori requisiti inizialmente previsti (concernenti

specificamente l'aver corrisposto i contributi annuali dovuti al consiglio dell'ordine e alla cassa di previdenza forense) in quanto collegati, ancorchè indirettamente, all'entità del reddito professionale che è espressamente escluso dalla norma primaria (art. 21, comma 1) quale requisito essenziale per la continuità dell'attività professionale.

La stessa Amministrazione precisa altresì:

1) che i requisiti individuati devono ricorrere congiuntamente, vale a dire che l'esercizio della professione può dirsi effettivo solo se sussistono tutti i predetti requisiti contestualmente;

2) che gli anzidetti requisiti possono essere tutti comprovati nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, e cioè mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni, fatti salvi i criteri automatici per l'individuazione ai sensi dell'art. 71 dello stesso DPR delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione, criteri da stabilirsi con Decreto del Ministero della giustizia, quale autorità vigilante.

L'art. 3 prevede che l'accertata mancanza dei requisiti di cui all'articolo 2 comporta la cancellazione dall'albo del professionista. Si fa, in ogni caso, salvo, sempre a norma dell'articolo 21, il diritto dell'avvocato di dimostrare che uno o più dei requisiti previsti non sussistono per la presenza di giustificati motivi. E' espressamente stabilito che i giustificati motivi possano essere sia di ordine oggettivo che soggettivo, in modo da dare rilevanza sia a casi di crisi economica diffusa sul territorio ovvero attinenti a mercato rilevante per il professionista oggetto dell'accertamento, sia ad eventi che si riferiscono alla persona di quest'ultimo.

Viene poi disciplinato il procedimento che deve precedere l'assunzione della delibera di cancellazione dall'albo, al fine di tutelare il diritto del professionista coinvolto a partecipare al procedimento. La stessa Amministrazione evidenzia poi di non aver recepito il suggerimento del

CNF di prevedere il potere del Consiglio dell'ordine di invitare l'interessato a sanare l'accertata carenza dei requisiti, perché si è ritenuto "che costituisca un sufficiente presidio di elastica applicazione del regolamento la clausola generale (di cui all'art. 3, comma 1, dello schema) che consente di non procedere alla cancellazione, quando è accertata la sussistenza di "giustificati motivi oggettivi o soggettivi"."

Viene richiamato quindi espressamente l'articolo 17, comma 14, della legge forense, a norma del quale avverso la delibera di cancellazione amministrativa può proporsi ricorso al CNF.

Infine, allo scopo di evitare che un professionista destinatario di una delibera di cancellazione possa eluderla iscrivendosi nell'albo di un diverso ordine circondariale, è previsto che la delibera stessa sia comunicata al CNF e a tutti i consigli degli altri ordini territoriali. Anche in questo caso l'Amministrazione precisa di non aver recepito la richiesta del CNF di disciplinare l'esecutività della cancellazione, perché già disciplinata in sede primaria dall'articolo 17 della legge, mentre, in adesione al parere del CNF, è stato aggiunto all'articolo 3 il comma 6, secondo il quale "la cancellazione dell'avvocato dall'albo comporta la cancellazione dagli elenchi di cui all'articolo 15 della legge, a cui è eventualmente iscritto".

Con l'art. 4, che contempla la reinscrizione all'albo dell'avvocato che ha subito un provvedimento di cancellazione, sono stati definiti due diversi limiti temporali ai fini della nuova iscrizione in relazione ai requisiti la cui mancanza ha dato luogo alla cancellazione.

In particolare quando la cancellazione ha avuto luogo per mancanza del requisito del numero minimo di cinque affari per anno ovvero di quello relativo all'aggiornamento professionale obbligatorio, la reinscrizione può aver luogo non prima che siano decorsi 12 mesi dal momento in cui la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva; tale termine viene motivato

nella relazione illustrativa “al fine di stabilire un lasso temporale minimo occorrente per acquisire effettivamente i predetti requisiti”. In tutti gli altri casi la reiscrizione all’albo può aver luogo anche subito dopo la cancellazione e sempre che il professionista sia venuto in possesso dei requisiti mancanti.

L’articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 6 regola l’entrata in vigore del regolamento.

Considerato:

La Sezione, esaminati gli atti, rileva in via preliminare che lo schema di regolamento sottoposto all’esame risulta adottato in conformità della procedura fissata dall’art. 1 della legge n. 247 del 31-12-2012 recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense. Rileva altresì che l’Amministrazione ha trasmesso, oltre alla relazione illustrativa, la relazione tecnica e la relazione concernente l’analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.) e l’analisi tecnico normativa nonché copia del parere espresso dal Consiglio Nazionale forense nella seduta del 25 giugno 2015. In ordine allo schema di articolato in argomento il Collegio, pur evidenziando che le disposizioni in esso contenute rispondono sostanzialmente alle finalità indicate dall’art. 21 della citata legge n. 247/2012, ritiene opportuno formulare taluni suggerimenti ed osservazioni, di seguito illustrati, attinenti a profili formali e sostanziali del testo:

A) Con riferimento ai profili formali la Sezione osserva quanto segue:

1) nel preambolo appare opportuno unificare i primi due capoversi recanti rispettivamente il richiamo agli articoli 1 e 21 della legge n. 247/2012; al terz’ ultimo capoverso prima delle parole “commissioni parlamentari”, occorre inserire la parola “competenti”;

2) all'articolo 1 il comma 1, che richiama pedissequamente l'oggetto del regolamento peraltro già indicato dall'articolo 21 della legge, appare del tutto pleonastico e pertanto va soppresso;

3) all'articolo 3, comma 4, il richiamo all'articolo 17, comma 14 della legge, va opportunamente esteso con la specificazione "per quanto di ragione" anche al comma 18 dello stesso articolo e all'articolo 36, comma 7, della medesima legge, i quali riguardano, rispettivamente, la possibilità di proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 61 avverso il diniego di reinscrizione o la nuova cancellazione adottati dal Consiglio dell'ordine e il ricorso avverso le decisioni del CNF alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, che, su istanza dell'interessato, possono sospendere in camera di consiglio l'esecuzione di tali decisioni;

4) al medesimo articolo 3 occorre sopprimere il comma 5 che risulta ripetitivo del disposto dell'articolo 17, ultimo comma, della legge;

5) all'articolo 5, recante la clausola finanziaria, occorre sostituire la parola "devono" con la parola "possono";

6) l'articolo 6, che reca il termine di 15 giorni dalla pubblicazione per l'entrata in vigore del regolamento, risulta superfluo in quanto ripetitivo di norma di legge primaria e va, quindi, soppresso;

B) Con riferimento ai profili sostanziali il Collegio rileva:

art. 3- La disposizione in esame disciplina il procedimento che si conclude con la deliberazione di cancellazione dall'albo a seguito della verifica effettuata. Come già evidenziato in premessa l'Amministrazione ha dato conto nella relazione illustrativa di non aver accolto la proposta formulata dal CNF (di prevedere la possibilità per il Consiglio dell'ordine di invitare il professionista interessato a sanare l'accertata carenza di requisiti) adducendo una motivazione che appare poco convincente, nel senso di ritenere sufficiente la clausola generale di cui al comma 1 dello stesso art. 3

concernente i giustificati motivi oggettivi e soggettivi. A tale riguardo la Sezione non può non sottolineare l'evidente diversità delle due fattispecie contemplate (eventuale invito a sanare la carenza di requisiti da un lato e sussistenza di esimenti oggettive o soggettive dall'altro); conseguentemente rimette all'Amministrazione ogni valutazione circa l'opportunità di riesaminare la questione allo scopo di introdurre – più correttamente – l'ipotesi specifica di sanatoria suggerita dal CNF.

Peraltro in tale contesto sembrerebbe altresì opportuno, con riferimento in particolare al requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), concernente la trattazione minima di almeno 5 affari nell'anno, prevedere che l'interessato possa documentare, in luogo del numero fissato, la trattazione di un numero inferiore di affari connotati da particolare rilevanza e impegno professionali, che possa giustificare la permanenza dell'iscrizione nell'albo, valorizzando in tal modo il dato sostanziale rispetto a quello meramente numerico;

articolo 4, comma 2; la disposizione introduce nelle ipotesi di cancellazione dall'albo per mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere c) ed e) il termine di 12 mesi ai fini della nuova iscrizione con la singolare motivazione espressa, come si è detto, nella relazione illustrativa.

Al riguardo la Sezione non può esimersi dall'osservare che la cancellazione per 12 mesi dall'albo impedisce al professionista concretamente “ di acquisire effettivamente i predetti requisiti” come sostenuto dall'Amministrazione nella relazione e ciò in particolare per quanto attiene al requisito di cui alla lettera c), non potendo evidentemente l'interessato trattare alcun affare in tale lasso temporale risultando cancellato dall'albo. Conseguentemente si suggerisce di valutare l'opportunità di prevedere in tale ipotesi, mediante opportuni strumenti normativi, in luogo della cancellazione, il passaggio dell'avvocato per un periodo minimo di 12 mesi

in un eventuale albo dei non esercenti (istituto, come noto, previsto in altri ordinamenti europei). Tale soluzione avrebbe il pregio di garantire la continuità del regime contributivo e assicurativo a favore degli interessati, oltre a consentire l'eventuale esercizio di una sia pur limitatissima attività professionale, mentre comporterebbe evidenti vantaggi ai fini delle – sia pur inferiori – quote dovute in ogni caso dal professionista all'albo di appartenenza ed alla Cassa forense.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole all'ulteriore corso dello schema di decreto ministeriale in oggetto con le osservazioni esposte in motivazione.

L'ESTENSORE
Sabato Malinconico

IL PRESIDENTE
Giuseppe Faberi

IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Numero di protocollo : AMM10/07/15.022779U

**Schema di Decreto del Ministro della giustizia concernente
"Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione, a
norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"**

Il parere del Consiglio nazionale forense

(Roma, 25 giugno 2015)



Consiglio nazionale forense

Il Consiglio nazionale forense, riunito nella seduta amministrativa del 25 giugno 2015

vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense;

visto l'art. 21 comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che affida ad un decreto del Ministro della Giustizia la disciplina delle modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione;

visto lo schema di regolamento del Ministro della giustizia concernente "Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247";

viste le osservazioni che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono pervenute dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, Barcellona Pozzo di Gotto, Bari, Bergamo, Brescia, Brindisi, Cagliari, Como, Cosenza, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, L'Aquila, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Messina, Palermo, Paola, Parma, Pescara, Pordenone, Roma, Sassari, Sulmona, Torino, Trani, Verbania, dall'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, dall'Unione Lombarda degli Ordini forensi, dall'Unione regionale dei Consigli dell'Ordine della Campania, dall'Unione regionale dei Consigli dell'Ordine del Lazio, dall'Associazione Avvocati Giuslavoristi italiani (AGI), dall'Associazione Nazionale Forense (ANF), dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA), dall'Unione nazionale dei Giudici di pace,

sentito il Relatore, Cons. Avv. Carlo Orlando;

OSSERVA IN VIA GENERALE

Considerato che la formulazione degli articoli 2, 3 e 4 dello schema di Regolamento dello schema di decreto fanno sorgere delle perplessità, non provvedendo a chiarire taluni profili essenziali;

Considerato che l'art. 2, comma 1, prevede una esenzione totale della verifica dei requisiti per i primi cinque anni di iscrizione all'Albo; che sei degli otto requisiti previsti dal successivo secondo comma risultano comunque obblighi imposti dalla legge, sin dal momento dell'iscrizione all'Albo ovvero all'elenco degli Avvocati Stabiliti; che non appare ragionevole introdurre tale esenzione, in quanto oggetto di un possibile controllo da parte del COA; che non viene specificato qualora il previsto esonero sia applicabile o meno anche agli Avvocati Stabiliti, iscritti nell'apposito elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettera i) della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Considerato che l'art. 2, comma 2, non prevede che gli indici ivi elencati abbiano carattere solo presuntivo dell'esercizio della professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente; che pertanto non è consentito al professionista, in caso di assenza di uno dei requisiti, di fornirne dimostrazione con altri mezzi;

Considerato che l'art. 2, comma 2, lettera a) non prevede l'ipotesi in cui l'iscritto faccia parte di una associazione ovvero di una società;

Considerato che l'art. 2, comma 2, lettera b) non contempla l'ipotesi dell'avvocato che eserciti la professione forense utilizzando i locali di un altro avvocato, ovvero in condivisione con altri colleghi;

Considerato che l'articolo 2, comma 2, lettera g) prevede quale requisito la corresponsione dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell'Ordine; che la violazione di tale fattispecie risulta già sanzionata in via autonoma dalla previsione di cui all'art. 29, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con la sospensione amministrativa dall'Albo; che lo stesso art. 70 del nuovo Codice deontologico forense sanziona disciplinarmente tale comportamento con la censura; che ove risulti pendente un procedimento disciplinare nei confronti del professionista inadempiente non risulterebbe possibile la cancellazione, ai sensi di quanto disposto dell'art. 17, comma 16 e dell'art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; che potrebbe altresì configurarsi il rischio di un'eventuale illegittimità della norma regolamentare, la quale introdurrebbe di fatto una sanzione più grave rispetto a quella prevista dalla norma primaria nonché dalla norma deontologica;

Considerato che l'articolo 2, comma 2, lettera h) prevede quale requisito la corresponsione dei contributi dovuti alla Cassa di Previdenza Forense; che ai sensi dell'art. 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa; che la violazione di tale fattispecie risulta già sanzionata in via autonoma dalla previsione di cui all'art. 70 del nuovo Codice deontologico forense, che commina la sanzione della censura; che ove risulti pendente un procedimento disciplinare nei confronti del professionista inadempiente non risulterebbe possibile la cancellazione, ai sensi di quanto disposto dell'art. 17, comma 16 e dell'art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; che potrebbe altresì configurarsi il rischio di un'eventuale illegittimità della norma regolamentare, la quale introdurrebbe di fatto una sanzione più grave rispetto a quella prevista dalla norma primaria nonché dalla norma deontologica;

Considerato che l'art. 2, comma 3, non tiene conto delle esenzioni previste dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, quali ad esempio quelle di cui all'art. 11, comma 2, in tema di formazione continua, ovvero gli stessi casi previsti dall'art. 21, comma 7;

Considerato che la disciplina dettata dall'art. 3 deve coordinarsi con l'art. 21, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ove si prevede il diritto dell'interessato di dimostrare che uno o più requisiti non sussistono per la presenza di «giustificati motivi»; che la previsione regolamentare non risulta esaustiva laddove non prevede la possibilità del professionista di sanare la mancanza dei requisiti previsti; che appare opportuno che il COA possa invitare il professionista a sopperire in tal senso entro un termine ragionevole, preventivamente determinato nel minimo e nel massimo, almeno per una volta nel periodo di iscrizione, ai fini di una definizione positiva della verifica; che il regolamento non precisa con sufficiente chiarezza il momento in cui la delibera di cancellazione diventa definitiva;

Considerato che l'art. 4 disciplina la reinscrizione all'Albo del professionista cancellato per la mancanza dei requisiti di cui al presente Regolamento; che la verifica dell'esercizio della professione è effettuata dal Consiglio dell'Ordine su base triennale; che il Consiglio dell'Ordine invita l'Avvocato, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, a presentare eventuali osservazioni al fine di rilevare la sussistenza di «giustificati motivi» che non gli hanno consentito di acquisire i requisiti prescritti dal Regolamento; che la disciplina regolamentare appare opportunamente differenziata, in base a criteri di ragionevolezza, distinguendo i casi in cui l'Avvocato può sopperire pressoché con immediatezza alla carenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) di cui al presente Regolamento, dalle diverse ipotesi di cui alle lettere c) ed e) previste dall'art. 2, comma 2; che le ipotesi nelle quali si prevede un lasso temporale minimo per la reinscrizione appaiono circoscritte a casi del tutto limitati, che sembrano coinvolgere unicamente gli Avvocati che non svolgano effettivamente la professione forense; che il requisito di cui alla lettera e) concerne un obbligo fondamentale sancito dall'art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la cui violazione risulta peraltro sanzionata disciplinarmente dall'art. 70 del nuovo Codice deontologico forense; che la disciplina dettata dal Regolamento ministeriale appare ragionevole e proporzionata, in ragione

dell'accoglimento delle considerazioni già mosse; che, in particolare, i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, debbano essere considerati quali indici di carattere presuntivo dell'esercizio della professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, consentendo comunque al professionista, in caso di assenza di uno dei requisiti, di fornirne dimostrazione con altri mezzi; che, in particolare, risulti opportuno integrare l'art. 3 con la previsione della concessione di un termine da parte del Consiglio dell'Ordine, in sede di formulazione delle osservazioni, perché l'interessato possa acquisire i requisiti in relazione ai quali risulta carente al fine di evitare il procedimento di cancellazione; che perciò in relazione al requisito di cui alla lettera c) è possibile fornire la prova della effettività, continuità, abitudine e prevalenza ovvero della sussistenza di «giustificati motivi» con ogni altro mezzo;

Considerata la necessità di provvedere alla correzione di taluni refusi;

Alla luce delle precedenti osservazioni, il Consiglio nazionale forense

FORMULA LE SEGUENTI PROPOSTE DI MODIFICA:

- 1) All'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
 - a) Al comma 1 inserire, dopo la locuzione: «avvocati iscritti all'albo», le parole: «o agli elenchi tenuti dal Consiglio dell'Ordine»; di conseguenza, eliminare il periodo «anche a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96,» ed aggiungere infine il seguente periodo: «o agli elenchi tenuti relativamente alle lettere b) e c) del successivo articolo 2, comma 2»;
 - b) Modificare il comma 2 come di seguito:
 - i) sostituire la locuzione: «la professione forense è esercitata» con la seguente: «la professione forense si presume esercitata»;
 - ii) alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva»;
 - iii) alla lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: «o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati»;
 - iv) alla lettera f) eliminare le parole «, comma 1,»;
 - v) eliminare le lettere g) ed h).
 - c) Al comma 3 aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ferme restando le esenzioni personali previste per legge. Qualora non ricorrano uno o più degli indici di cui all'articolo 2, comma 2, l'avvocato può dimostrare l'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente con qualsiasi altro mezzo.».
 - d) Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «lettera g)» con le parole: «lettera f)».
- 2) All'articolo 3 apportare le seguenti modifiche:
 - a) correggere il refuso relativo alla numerazione dei commi, pari a cinque e non a quattro;
 - b) aggiungere, dopo il secondo (*rectius*: ora terzo) comma i seguenti: «3-bis. È potere del Consiglio dell'ordine, su espressa richiesta dell'interessato in sede di osservazioni, e per una sola volta, consentire all'iscritto di acquisire i requisiti carenti in un termine di tempo non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi. 3-ter. L'avvenuta acquisizione dei requisiti mancanti, nel termine assegnato dal COA, determina la definizione positiva della verifica».
 - c) dopo il terzo (*rectius*: ora quarto) comma aggiungere il seguente: «4-bis. La delibera di cancellazione diviene esecutiva: a) se la stessa non viene impugnata avanti al CNF nel termine previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge; b) se il CNF rigetta l'impugnazione proposta dall'iscritto.»
- 3) All'articolo 4, comma 1, eliminare le parole: «g) ed h)».

Si resta a disposizione per qualunque necessità di chiarimento.

Roma, 25 giugno 2015

Il Segretario
Avv. Rosa Capria

Il Presidente
Avv. Andrea Mascherin

Si allega:

1. Testo coordinato del Regolamento con le integrazioni proposte.

ALLEGATO I

Testo coordinato del Regolamento con le integrazioni proposte

Art. 1

(Oggetto del regolamento. Definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense, le eccezioni consentite e le modalità per la iscrizione, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
2. Ai fini del presente regolamento, per "legge" si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247. Per CNF si intende il Consiglio Nazionale Forense di cui al Titolo III, capo III, della legge.

Art. 2

(Modalità di accertamento dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente)

1. Il consiglio dell'ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all'albo o agli elenchi tenuti dal Consiglio dell'ordine, anche a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 86, la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica di cui al periodo precedente non è svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'albo "o agli elenchi relativamente alle lettere b) e c) del successivo art. 2, comma 2.
2. La professione forense è si presume esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:
 - a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o di una associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
 - b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
 - c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
 - d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;
 - e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;
 - f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 12 della legge;
 - g) ha corrisposto i contributi annuali dovuti al Consiglio dell'ordine;
 - h) ha corrisposto i contributi dovuti alla Cassa di Previdenza Forense.
3. I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per legge. Qualora non ricorrano uno o più degli indici di cui all'art. 2, comma 2, l'avvocato può dimostrare l'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente con qualsiasi altro mezzo.
4. La documentazione comprovante il possesso delle condizioni di cui al comma 2, è presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'obbligo di cui al comma 2, lettera g) lettera f, decorre dall'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge.
5. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 3

(Cancellazione dall'Albo. Impugnazioni)

1. La cancellazione dall'albo è disposta quando il consiglio dell'ordine circondariale accerta la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l'avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.
2. Il consiglio dell'ordine circondariale, prima di deliberare la cancellazione dall'albo invita l'avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non è possibile, con lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni. L'avvocato che ne fa richiesta è ascoltato personalmente.

2-3. La delibera di cancellazione è notificata entro quindici giorni all'interessato.

"3-bis. E' potere del Consiglio, su espressa richiesta dell'interessato in sede di osservazioni, e per una sola volta, consentire all'iscritto di acquisire i requisiti carenti in un termine di tempo non inferiore a due mesi e non superiore a 4 mesi".

"3-ter. L'avvenuta acquisizione dei requisiti mancanti, nel termine assegnato dal COA, determina la definizione positiva della verifica".

3-4. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge;

4-bis) la delibera di cancellazione diviene esecutiva:

a) se la stessa non viene impugnata avanti al CNF nel termine previsto dall'Art. 17, comma 14, della legge;

b) se il CNF rigetta l'impugnazione proposta dall'iscritto.

4-5. Il consiglio dell'ordine comunica la delibera di cancellazione divenuta esecutiva al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali.

Art. 4

(Nuova iscrizione all'Albo)

1. L'avvocato cancellato dall'albo nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), ~~g) ed h)~~ ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere acquisito i predetti requisiti.

2. L'avvocato cancellato dall'albo nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, c), ed e) non può esservi nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.